

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ART. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO

TITOLO II PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- ART. 4 CRITERI GENERALI
- ART. 5 LA PUBBLICITA' ESTERNA
- ART. 6 GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO III IMPOSTA DI PUBBLICITA'

- ART. 7 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- ART. 8 DEFINIZIONI
- ART. 9 LIMITAZIONE FORME DI PUBBLICITA'
- ART.10 CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEI VARI MEZZI PUBBLICITARI
- ART.11 PROCEDURE AMM.VE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
- ART.12 AUTORIZZAZIONIPER PER PUBBLICITA' TEMPORANEA
- ART.13 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART.14 DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE - RINUNCIA
- ART.15 SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA
- ART.16 OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE AI FINI DEL PAGAMENTO
DELL'IMPOSTA
- ART.17 CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE
- ART.18 VIGILANZA.

TITOLO IV AFFISSIONI

- ART.19 PRINCIPI GENERALI
- ART.20 SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI
- ART.21 QUANTITA' DELLE SUPERFICI DA ADIBIRE ALLE PUBBLICHE
AFFISSIONI
- ART.22 RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DA
DESTINARE ALLE AFFISSIONI
- ART.23 SPAZI RISERVATI ESENTI DAL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART.24 MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART.25 CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

TITOLO V MODALITA' DI APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART.26	MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
ART.27	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
ART.28	PAGAMENTO DEL DIRITTO
ART.29	ACCERTAMENTO D'UFFICIO
ART.30	BOLLETTARI DI RISCOSSIONE E REGISTRI NECESSARI ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEL DIRITTO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART.31	TARIFFE
ART.32	RIDUZIONE DELL'IMPOSTA
ART.33	ESENZIONI DALL'IMPOSTA
ART.34	RIDUZIONE DEL DIRITTO
ART.35	ESENZIONI DAL DIRITTO
ART.36	GESTIONE DEL SERVIZIO
ART.37	FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART.38	CONTENZIOSO

TITOLO VI SANZIONI E NORME FINALI

ART.39	SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI
ART.40	SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART.41	NORME FINALI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, le modalità di applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché la effettuazione del relativo servizio, ferme restando le disposizioni contenute nel D.Lgs.15.11.93 n.507, nelle istruzioni emanate dal Ministero delle Finanze, nel D. Lgs.30/04/92 n.285 e nel D.P.R. 16/12/92 n.495 "regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada"che si intendono espressamente richiamate
2. L'Amministrazione comunale provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio in attuazione della vigente normativa di settore nonché del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, assicurando l'esecuzione delle sue prescrizioni .

ART. 2 - Classificazione del comune

1. Il Comune di Colle di Val D'Elsa ex art.2 del D. Lgs.15.11.93 n.507 appartiene alla IV classe, avuto riguardo che la popolazione residente al 30/12/05 ammonta n. 20.347 unita'.

ART. 3 - Gestione del servizio

1. La scelta della forma di gestione del servizio è operata dal Consiglio Comunale secondo le previsioni del Testo Unico degli Enti Locali, e dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/97 e succ. mod. ed integrazioni.
2. Nel caso di gestione in concessione, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi di natura gestionale propri del servizio.
3. Qualora il Comune non provveda all'affidamento a terzi, deve essere designato un funzionario responsabile cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i relativi provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune è tenuto a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

TITOLO II PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 4 - Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune di Colle di Val d'Elsa in conformità al Piano generale degli impianti pubblicitari in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod. ed integrazioni e delle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. Il Piano degli impianti pubblicitari vigente è articolato in tre parti:
3. parte prima: fornisce gli elementi per la lettura del Piano e le indicazioni di carattere generale;

4. parte seconda: individua le zone del territorio comunale all'interno delle quali sono collocabili i mezzi di pubblicità esterna, nonché quelle all'interno delle quali non è consentito o sono comunque limitate le installazioni di mezzi di pubblicità esterna;
5. parte terza: individua gli impianti per le pubbliche affissioni.
6. Il Piano è costituito, altresì, dai seguenti elaborati: elenchi degli impianti per le affissioni, tavole recanti la localizzazione degli stessi impianti per le affissioni, tavole con le zone per l'installazione degli impianti pubblicitari e con le loro caratteristiche.
7. Gli elaborati del Piano Generale degli Impianti possono essere adeguati e/o modificati, nel rispetto dei principi generali dello stesso, con atto di delibera di Giunta Comunale. Questo può rendersi necessario a seguito di variazioni della consistenza demografica dell'ente ovvero in caso di espansione dei centri abitati, o di sviluppo della rete stradale e, comunque, in presenza di elementi o circostanze d'interesse pubblico che lo rendano utile o necessario.

Art. 5 - La pubblicità esterna

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, nella parte II, definisce le singole tipologie pubblicitarie individuando i criteri per la loro identificazione e le modalità da seguire per la loro installazione.
2. E' prevista la suddivisione del territorio in cinque zone con la determinazione, per ciascuna di esse, delle tipologie dei mezzi pubblicitari di cui è ammessa la collocazione.

Art. 6 - Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La terza parte del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari individua e localizza gli impianti da adibire al servizio pubbliche affissioni, al fine di garantire l'affissione di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni con finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e quelle da destinare a messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod. ed integrazioni, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 1.055,30 proporzionata al numero di abitanti e, comunque in misura non inferiore a mq.12 per ogni mille abitanti.
3. Gli impianti per le pubbliche affissioni devono rispondere alle caratteristiche stabilite dal D.P.R. 495/92 e succ. mod. ed integrazioni, nonché al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, che prevede i criteri generali e le condizioni per la messa in opera.
4. La ripartizione degli spazi di pubblica affissione può essere rideterminata ogni anno con apposito provvedimento deliberativo di giunta comunale in caso di variazioni della consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati ovvero dello sviluppo della rete stradale e di ogni altra causa che renda utile o necessario il riequilibrio delle superfici assegnate.
5. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni qualora risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, esecuzione di lavori pubblici o, comunque, per interessi di natura collettiva.

TITOLO III – IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Art. 7 - Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta di pubblicità prevista dal presente regolamento.
2. Si definiscono:
 - **luoghi pubblici**: le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio a cui chiunque, uti cives, può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
 - **luoghi aperti al pubblico**: i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.
3. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto.

Art. 8 - Definizioni

1. Ferme restando le disposizioni degli art. 5 e 18 del D. Lgs.15.11.93, n. 507:
 - per *pubblicità* si intende la diffusione dei messaggi effettuati a cura diretta degli interessati, con attrezzature e/o apparecchiature indicate negli art. 12, 13, 14 e 15 del citato D. L.gs. e nell'art. 47 del D.P.R. 445/1992 e regolarmente autorizzate.
 - per *affissioni pubbliche* si intendono le esposizioni di manifesti, avvisi o fotografie effettuati normalmente a cura del Comune o dei suoi aventi causa in spazi di proprietà o riservati al Comune stesso.
2. Per una puntuale definizione delle tipologie si fa rinvio al d.lgs 507/1993 al D.P.R. 492/1992 ed al Piano Generale degli impianti pubblicitari.

Art. 9 - Limitazione forme di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali di cui alla Parte Terza del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, D.Lgs.vo 22.01.2004, n.42, non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fatto salvo quanto previsto dal Piano del Colore e dal Piano generale degli impianti.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui alla Parte seconda del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, D.Lgs.vo 22.01.2004, n.42, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a chiese o luoghi di culto, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti secondo quanto previsto dal Piano del Colore e dal Piano generale degli Impianti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità

d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli art. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e succ. mod. ed integrazioni.

4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art.23 del vigente Codice della Strada, secondo le norme del Regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e succ. mod. ed integrazioni.
5. All'interno del centro storico, da considerarsi zona di pregio e valore storico ambientale, non è autorizzata la installazione di mezzi pubblicitari, salvo quanto individuato nel Piano Generale degli Impianti. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alla delimitazione del centro storico prevista dal Regolamento Urbanistico, nonché dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
6. All'interno dell'area sottoposta al Piano del Colore l'apposizione delle insegne di esercizio è soggetta alle prescrizioni del medesimo Piano.
7. La pubblicità fonica fuori del centro abitato, così come definito al punto 8 dell'art. 3 del Codice della Strada e delimitato ai sensi dell'art. 4 dello stesso Codice è autorizzata nei modi e nei limiti di cui all'art. 59 del D.P.R. n.495/1992 e succ. mod. ed integrazioni e nelle forme che non siano in contrasto con le norme di comportamento previste dal Codice della Strada. La pubblicità fonica entro il centro abitato è vietata. La pubblicità elettorale a mezzo di impianti di diffusione fonica secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n.130 è autorizzata dal Sindaco ovvero, nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, dal Prefetto. La pubblicità fonica anche quando consentita ed autorizzata è comunque vietata nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, case di cura e di riposo, scuole, chiese, luoghi di culto e cimiteri. E' consentito l'utilizzo di impianti di diffusione acustica in occasione di manifestazioni politiche, religiose o istituzionali ovvero per manifestazioni di intrattenimento o pubblico spettacolo debitamente autorizzate nei limiti massimi stabiliti dalla normativa per l'esposizione al rumore.
- 8.E' altresì vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli, nonché mediante loro apposizione su veicoli in sosta. Per la propaganda politica ed elettorale si applicano le disposizioni della Legge 24.04.1975 n. 130.
9. La pubblicità effettuata mediante striscioni e stendardi è consentita nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Piano Generale degli Impianti .

Art. 10 – Caratteristiche e dimensioni dei vari mezzi pubblicitari

1. *Mezzi pubblicitari non luminosi*: le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono stabilite dall'art.49 e ss del D.P.R. 495/1992, dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, dal Regolamento Edilizio, nonché, se d'interesse, dal Piano del Colore.
2. *Mezzi pubblicitari luminosi*: Le caratteristiche delle sorgenti luminose, dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari luminosi sono stabilite dall'art.50 e ss del D.P.R. 495/1992 dal Piano Generale degli Impianti pubblicitari, dal Regolamento Edilizio nonché, se d'interesse, dal Piano del Colore.
3. *Cartelli pubblicitari*: le dimensioni delle insegne di esercizio, dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari ove consentiti dal Piano Generale degli Impianti è soggetta alla disciplina dell'art.48 del D.P.R. 495/1992 nonché, se d'interesse, al Piano del Colore.
4. Per l'ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza si osservano le disposizioni dell'art.51 e 52 del D.P.R.16 dicembre 1992 n.495 salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio, dal Piano del Colore e dal Piano generale degli Impianti

5. La pubblicità sui veicoli è consentita nei limiti stabiliti dall'art. 57 D.P.R. 492/1992 e dall'art. 13 del D.Lgs.vo 507/1993.

Art.11 - Procedure amministrative per la installazione degli impianti

1. *Gli impianti pubblicitari di cui al Piano Generale degli Impianti, e nel dettaglio previsti nelle tavole 2, 2.1, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 5, 5.1, e in eventuali progetti organici approvati con delibera di Giunta Comunale si intendono autorizzati ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.30 aprile 1992, n.285 e succ. mod. ed integrazioni, salvo le disposizioni previste dal sopra citato D.L.vo n. 285/92 e dal D.P.R n. 495/92 e le specifiche prescrizioni fornite dal Comando di Polizia Municipale in fase di collocazione e in subordine al preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada non è comunale.*
2. In tutti gli altri casi il soggetto interessato all'apposizione di impianto pubblicitario presenta denuncia inizio attività su apposito modello predisposto e disponibile anche sul sito internet presso lo Sportello Unico Attività Produttive, con le modalità consentite dalla legge, allegando in n. 3 copie (n. 5 copie se l'immobile è in area assoggettata al vincolo di cui al Codice dei Beni culturali e del Paesaggio)
 - gli elaborati grafici ove siano specificate, in scala adeguata, le caratteristiche del manufatto (forma, dimensioni, materiali, colori e distanza dalla strada);
 - una planimetria ubicativa in scala adeguata e una relazione fotografica con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;
 - una autoattestazione a firma di tecnico nella quale si dichiara che il mezzo pubblicitario che si intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - Un bozzetto o una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - Il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale, almeno che questo non venga richiesto contestualmente alla presentazione dell'istanza principale con le modalità del DPR 447/1998.
3. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è sufficiente una unica relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato
4. L'Ufficio competente al momento del ricevimento della denuncia inizio attività trasmette la denuncia attività ai fini del controllo al Comando di Polizia Municipale e al Servizio Urbanistica.
5. Nel caso l'impianto sia ubicato in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico, storico e delle bellezze naturali l'interessato presenta domanda di autorizzazione paesaggistica con le modalità e la documentazione di cui al comma 1 del presente articolo. L'Ufficio competente al momento del ricevimento della domanda comunica il responsabile del procedimento ed inizia l'istruttoria della relativa pratica acquisendo i pareri dei servizi e degli organi interessati. L'autorizzazione sarà rilasciata dal responsabile del servizio acquisito il parere della commissione edilizia integrata e della Sovrintendenza ai Beni storici Ambientali nel termine di 90 gg.
6. La facoltà di collocare gli impianti con le procedure descritte ha validità per un periodo di tre anni ed è di volta in volta tacitamente rinnovata per un uguale periodo, salvo i casi di decadenza, revoca e rinuncia dell'autorizzazione.
7. Per quanto concerne gli obblighi del titolare dell'impianto pubblicitario, si fa espresso rinvio agli artt. 54 e 55 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e succ. mod. ed integrazioni
8. Prima di iniziare la pubblicità il titolare quale soggetto passivo dell'imposta è tenuto a presentare al Comune o al concessionario per la riscossione apposita dichiarazione ex art.8 del D.Lgs.vo 507 del 1993.

9. Le procedure avviate presso il servizio di Sportello Unico Attività produttive saranno inserite nel protocollo informatico al quale il concessionario potrà accedere tramite internet ai fine della consultazione per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
10. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o a cose derivanti dalla collocazione della pubblicità autorizzata, né per pretese di terzi nei confronti del soggetto autorizzato.

Art. 12 - Autorizzazione per pubblicità temporanea

1. Per la pubblicità effettuata per periodi inferiori a tre mesi valgono le disposizioni del presente articolo
2. Gli impianti pubblicitari per la pubblicità temporanea di cui al Piano Generale degli Impianti, e nel dettaglio previsti nell'elenco degli standardi e degli striscioni si intendono autorizzati ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod. ed integrazioni, salvo le disposizioni previste dal sopra citato D.L.vo n. 285/92 e dal D.P.R. n. 495/92 e le specifiche prescrizioni fornite dal Comando di Polizia Municipale in fase di collocazione e in subordine al preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada non è comunale.
3. In tutti gli altri casi il soggetto interessato all'apposizione di impianto pubblicitario temporaneo presenta denuncia inizio attività su apposito modello predisposto e disponibile anche sul sito internet presso lo Sportello Unico Attività Produttive 20 gg della data indicata come inizio per l'effettuazione della pubblicità , con le modalità consentite dalla legge e seguendo la procedura di cui al comma 2 del precedente articolo.
4. Per quanto concerne gli obblighi del titolare dell'impianto pubblicitario temporaneo, si fa espresso rinvio agli artt. 54 e 55 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e succ. mod. ed integrazioni
5. Prima di iniziare la pubblicità il titolare quale soggetto passivo dell'imposta è tenuto a presentare al Comune o al concessionario per la riscossione apposita dichiarazione ex art.8 del D.Lgs.vo 507 del 1993.
6. E' facoltà del Comune impedire la collocazione dell'impianto pubblicitario temporaneo oppure dettare specifiche prescrizioni per la collocazione dello stesso, quando ricorrono comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti e/o al fine di garantire omogeneità con gli atti di pianificazione urbana o comunque le condizioni di decoro cittadino e le migliori condizioni igienico-sanitarie.
7. Le procedure avviate presso il servizio di Sportello Unico Attività produttive saranno inserite nel protocollo informatico al quale il concessionario potrà accedere tramite internet ai fine della consultazione per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità
8. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o a cose derivanti dalla collocazione della pubblicità autorizzata, né per pretese di terzi nei confronti del soggetto autorizzato.

ART. 13 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1 E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza prevista all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

2 E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'art. 51 comma 9 del regolamento di attuazione del codice stradale, di provvedere alla rimozione degli stessi entro 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 14 - Decadenza e revoca della autorizzazione - Rinuncia

1. Sono cause di decadenza:
 - le reiterate violazioni, da parte del soggetto autorizzato, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge e regolamentari in materia di installazione dei mezzi pubblicitari;
 - il mancato pagamento dell'imposta.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza l'imposta già corrisposta non verrà restituita.
3. L'autorizzazione per la installazione dei mezzi pubblicitari è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
4. Nel caso di revoca, l'Amministrazione - o il concessionario nel caso di gestione in concessione - restituirà l'imposta già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.
5. Nei casi di decadenza o revoca dell'autorizzazione, il soggetto autorizzato è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 54 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e succ. mod. ed integrazioni.
6. Il soggetto autorizzato può rinunciare agli effetti della stessa autorizzazione con apposita domanda in carta libera. Se si tratta di pubblicità a carattere permanente la stessa va presentata all'Ufficio competente entro il 31 dicembre dell'anno in corso, con conseguente sua cancellazione a partire dal successivo anno solare. Nel caso di pubblicità temporanea la domanda va presentata entro 10 giorni dalla data di effettuazione. La rinuncia non dà comunque diritto al rimborso della relativa imposta.

ART.15 –Soggetto passivo dell'imposta

1. Il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 16 – Obbligo della dichiarazione ai fini del pagamento dell'imposta (ex art.8 del D.Lgs.vo 507 del 1993)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare al Comune o al Concessionario, apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune o dal Concessionario e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune o al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento ovvero, qualora venga differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione e per la determinazione delle tariffe ed aliquote dei tributi comunali, entro gg. 30 (trenta) dall'approvazione del bilancio, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. **Unicamente per l'anno d'imposta 2009 il termine per il pagamento, di cui sopra, e' spostato al 31 maggio.**

ART. 17- Casi di omessa dichiarazione

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n. 507/93, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 18 – Vigilanza

1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato.
2. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nonché sulla scadenza delle autorizzazioni concesse.
3. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato dalla vigilanza dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato.
4. Decorso il termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate dal soggetto, può provvedere d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

TITOLO III – PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 19 Principi Generali

1. E' istituito il servizio delle "Pubbliche Affissioni" in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art.18, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507,.

2. Il Comune, a mezzo di detto servizio, assicura l'affissione negli appositi impianti previsti dal Piano generale degli impianti pubblicitari, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali, nella misura prevista dall'art. 22 del presente regolamento.
3. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod. ed integrazioni.

ART. 20 – Soggetti tenuti al pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

ART. 21 Quantità delle superfici da adibire alle pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti delle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale, così come individuata dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è pari a mq. 1.055,30, pertanto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3 del D.Lgs. n.507/93.
2. La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni determinerà l'ulteriore superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

ART. 22 Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni.

1. In esecuzione della previsione di cui all'art.3 comma 3^a del D.Lgs.15 novembre 1993 n. 507, e secondo quanto previsto dall'art.11 del Piano Generale degli Impianti gli impianti da destinare alle affissioni pubbliche, sono suddivisi nelle seguenti percentuali:
 - a) spazi di natura istituzionale, sociale e comunque privi di rilevanza economica 20% della superficie del Piano Generale degli Impianti, di cui il 10% riservato ai soggetti di cui al comma 480 della Legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005), definiti "Spazi riservati" e disciplinati dall'art. 23;
 - b) spazi per affissioni di natura commerciale 80%

Art. 23 – Spazi riservati esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni

1. La richiesta di utilizzo di detti spazi e' effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'art. 20 del D.lgs 507/1993 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente regolamento comunale.
2. Gli spazi disponibili sono individuati, nei limiti stabiliti dal sopra citato comma 480 della Legge Finanziaria 2005 (10%: v. art. 22 comma 1 lett. a), garantendo, un diritto alle affissioni per gli annunci mortuari, in misura non superiore al 40%.
3. Il prospetto dettagliato degli impianti riservati all'affissione diretta in esenzione da diritto ai soggetti di cui all'art. 20 D.L.vo n. 507/93 disponibili, e' depositato presso il Servizio

Bilancio Entrata e presso il Gestore del Servizio Affissioni (elenco n. 6 Piano Generale degli Impianti).

4. L'affissione diretta deve essere preceduta da richiesta da inoltrare al Comune o al Gestore del Servizio Affissioni nel caso di affidamento.

5. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, che dovrà essere annotata in apposito registro cronologico tenuto dal Comune o dal Gestore del Servizio Affissioni nel caso di affidamento.

6. La durata delle affissioni è di gg. 8, ridotta a gg. 4 per gli annunci mortuari.

7. Ogni richiedente non può essere autorizzato all'affissione diretta per un numero maggiore del 5% degli spazi disponibili ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. a).

8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata immediatamente al soggetto richiedente l'autorizzazione.

9. Il comune e il gestore non fornisce personale per l'affissione e non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati che debbono essere sostituiti a cura e spese del soggetto autorizzato. Il Comune o il Gestore, in caso di affidamento in concessione, potranno valutare, dietro presentazione di idonea richiesta, l'opportunità di effettuare il servizio affissione tramite utilizzo di proprio personale, dietro pagamento di idoneo corrispettivo.

10. L'affissione negli spazi riservati e' esente dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni.

11. La rimozione dei manifesti affissi negli spazi riservati dovrà avvenire a cura del soggetto richiedente:

12. La richiesta per l'affissione diretta è presentata almeno gg. 3 prima del giorno in cui il soggetto ritiene di esporre i manifesti. Per l'affissione di annunci mortuari o di manifesti la cui esposizione ha carattere di urgenza, la richiesta può essere presentata lo stesso giorno dell'affissione.

13. Fermo restando il diritto alla riserva degli spazi, così' come previsto dall'art. 1 comma 480 della Legge Finanziaria 2005, in caso di disponibilità degli stessi per mancato utilizzo, questi potranno essere destinati , nei limiti degli spazi e dei periodi temporali richiesti, all'utilizzo come supporti per affissioni di categorie non riservatarie (v. art. 22).

Il Comune o il Gestore, in questo caso, dovrà aver cura di disporre l'affissione in modo da non pregiudicare il diritto delle categorie riservatarie.

14. Salvo diversa previsione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 7 bis del D.L.vo n. 267/2000."

ART. 24 – Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,00 per ciascuna commissione;
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta. Viene fatto salvo il caso di manifesti riguardanti l'attività di soggetti di cui all'art. 20 del D.L.vo 507/93, nel cui caso responsabile è esclusivamente colui che materialmente viene colto in flagranza nell'atto di affissione, non sussistendo responsabilità solidale (art. 480 L. Finanziaria 2005).

ART. 25 – Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali vigenti in materia.

TITOLO IV – MODALITA' DI APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 26 – Modalità di applicazione dell'imposta

1. 1.L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti
2. 2.Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri.
3. Per mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandiere e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra di loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un mezzo pubblicitario.
6. Tutte le maggiorazioni e le riduzioni di tariffa previste dal decreto legislativo e dal presente regolamento si applicano singolarmente sulla tariffa base.
7. Qualora la pubblicità ordinaria e la pubblicità effettuata con veicoli venga realizzata in forma luminosa e illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%

ART. 27- Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la tesoreria comunale ovvero, in caso di affidamento in concessione al suo concessionario anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento ad € 0,50 per difetto se la frazione non è superiore a € 0,25 e per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione, pertanto il versamento deve essere eseguito contestualmente alla presentazione dell'istanza.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora siano di importo superiore a € 1.500,00.
3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo disposizioni di cui al Decreto n. 112/1999 e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
4. In caso di affidamento del servizio a terzi questi provvederanno alla riscossione coattiva con lo strumento dell'ingiunzione di pagamento ex Regio Decreto n. 639 del 1910 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Si applica l'art.2752. comma 4 del codice civile.

6. Entro il termine dei due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può richiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante l'apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.
7. Qualora la pubblicità venga effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'applicazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 28 – Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 507/93 e successive integrazioni.
2. Per il recupero delle somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del D.Lgs. 507/93.

ART. 29 – Accertamento d'ufficio

1. Il Comune o il concessionario entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 30 – Bollettari di riscossione e registri necessari alla gestione dell'imposta di pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni.

1.. Fermo restando la disposizione di cui all'art. 9 e 19 del D.Lgs 507/93 in ordine alle modalità di riscossione della imposta di pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni, per la loro gestione si applicano le disposizioni del decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 31 – Tariffe

1. Per ogni forma di pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuta al Comune o al Concessionario che vi subentra, una imposta e un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate ogni anno a norma del D. Lgs 15/11/93 n. 507, con atto della Giunta Comunale.
2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro la data prevista per l'approvazione del bilancio annuale ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo; qualora

non vengano modificate entro il termine predetto, si intendono prorogate di anno in anno.

3. 3 Un esemplare delle tariffe deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità e le pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 32 – Riduzioni d'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 33 – Esenzione dell'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita dei beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte dell'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interni, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) Le ONLUS limitatamente alla pubblicità effettuata per fini istituzionali;

- j) Le insegne di esercizio di dimensioni fino a mq. 5 (cinque) (Art. 10 Legge Finanziaria 2002 n. 448 del 28.12.2001).

ART. 34 – Riduzione del Diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi alle attività politiche sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 35 – Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative ;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione è obbligatoria per legge ;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 36 – Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art.25 del D.Lgs 15/11/93 n. 507;

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'Albo Nazionale dei Concessionari, istituito presso la Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

ART. 37 – Funzionario Responsabile

1. In caso di gestione diretta del servizio il funzionario responsabile della gestione dell'imposta di pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni cui attribuire le funzioni e i poteri di cui all'art.11 del D. Lgs507/93, deve essere scelto fra il personale dipendente dell'amministrazione comunale, in rispetto dei profili

professionali e delle mansioni di cui all'accordo di lavoro per il personale degli enti locali.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, spettano al concessionario.

Art. 38 – Contenzioso

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalla commissione tributaria regionale secondo quanto dispone il D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

TITOLO V – SANZIONI E NORME FINALI

ART. 39 – Sanzioni tributarie e interessi

1. Per l'omessa, presentazione della dichiarazione, si applica oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, la sanzione amministrativa e pecuniaria di cui all'art. 23 del D.L.vo n. 507/93 come modificato dall'art. 12 del D.Lvo n. 473 /97 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,46 ad 258,23.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (gg. 60 dalla notifica), interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, una soprattassa pari al 30 per cento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 471/97 e successive modifiche e/o integrazioni.

5. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura prevista dalla vigente normativa in materia, calcolati solo sull'imposta ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo n. 472/97 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 40 – Sanzioni Amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette

disposizioni conseguono le sanzioni amministrative previste dall'art. 23 del D.Lgs.vo 285/1992 e dall'art.24 D.Lgs.vo 507/1993 per la cui applicazione si osservano rispettivamente le norme contenute nel titolo VI del D.Lgs.vo 285/1992 e nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti si applica la sanzione prevista dall'art.24 del D.Lgs.vo 507/1993, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati un apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale: in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 29 ovvero facendone menzione nel verbale di accertamento di cui al comma 2.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Comando di Polizia Municipale, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi: nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del Piano generale degli impianti di cui all'art. 4.

6. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e del soggetto in favore della quale l'affissione è stata fatta. Viene fatto salvo il caso di manifesti riguardanti l'attività di soggetti di cui all'art. 20 del D.L.vo 507/93, nel cui caso responsabile è esclusivamente colui che materialmente viene colto in flagranza nell'atto di affissione, non sussistendo responsabilità solidale (comma 480 Legge Finanziaria 2005).

7. Sono fatte salve per quanto di interesse le sanzioni previste dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio, D.Lgs.vo 22.01.2004, n.42, dalla L.R. 1/2005, dal Regolamento Edilizio e dal Piano del Colore che concorrono con quelle previste dai commi precedenti.

ART. 41 –Norme finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di emanazione comunale contrarie o incompatibili con il presente regolamento che entra in vigore, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art.3 del D.Lgs.15 novembre1993 n. 507, dal 1 gennaio 2006, dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative in materia .

